



Banca Popolare di Milano

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Modifica degli artt. 32, co. 4 e 41, co. 3 dello Statuto sociale

Come noto, la Consob - in attuazione dell'art. 147-ter, co. 1, TUF¹ (introdotto dalla L. 262/2005 e successivamente modificato dal D.lgs. 303/2006) - ha stabilito, con riferimento alla misura minima di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, che *“per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto”*, precisando poi che *“gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale complessivamente detenuta”* (cfr art. 144-quater, co. 3 e 4, RE, disposizioni peraltro dichiarate applicabili solo alle assemblee convocate dopo il 1° luglio 2007 e, con riferimento all'ultimo comma, a partire dal 1° gennaio 2008).

Analogamente, per la nomina dei Sindaci la Consob ha stabilito, nell'art. 144-sexies, co 2, RE, che *“ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1, del Testo Unico”*.

Precisato, per quanto ovvio, che le suddette previsioni risultano già di per sé applicabili *ex lege*, Bipiemme intende ora - come richiesto anche dalla Banca d'Italia con comunicazione del 28.09.2007 - esplicitare nel proprio Statuto sociale (e in particolare negli artt. 32 e 41 afferenti i meccanismi di presentazione delle liste e di nomina degli organi sociali) la possibilità di presentazione delle liste di candidati

¹ Art. 147-ter, co. 1, TUF: *“Lo Statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari”*.

anche da parte di soci che rappresentino complessivamente una quota del capitale sociale dello 0,5% (come testualmente previsto dal suddetto art. 144-*quater*, co. 3, RE e nel rispetto dell'art. 2365, co. 2, cod. civ.).

Resta in ogni caso confermata la necessaria indicazione in Statuto del diritto alla presentazione delle liste anche da parte di un numero minimo di soci (indicato in trecento), indipendentemente dalla percentuale di capitale complessivamente detenuta (cfr art. 144-*quater*, co. 4, RE e attuale formulazione artt. 32, co. 4 e 41, co. 3, Statuto Bipiemme).

In base a quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione della Banca, in conformità anche alle indicazioni formulate dall'Organo di Vigilanza e avvalendosi della facoltà di cui agli artt. 2365, co. 2, cod. civ. e 36, co. 1, Statuto, intende modificare il dettato statutario degli artt. 32, co. 4 e 41, co. 3, adottando il seguente testo:

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 32, co. 4</p> <p>L'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene l'indicazione di almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p>	<p>Articolo 32, co. 4</p> <p>L'Assemblea nomina gli Amministratori mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene l'indicazione di almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter, quarto comma, D.Lgs. 58/1998 (e successive modifiche). Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p>

<p>Articolo 41, co. 3</p> <p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p>	<p>Articolo 41, co. 3</p> <p>Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 300 Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5% del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea; ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.</p>
--	---

In conformità con la disciplina prevista dalla Consob in ordine agli obblighi regolamentari degli emittenti quotati in occasione di delibere assembleari di modifica dello Statuto, si segnala, per quanto occorrer possa, che la modifica statutaria in oggetto non rientra in alcuna ipotesi legislativa o statutaria comportante il diritto di recesso dei Soci.

Ciò precisato, per le ragioni sopra illustrate si propone quindi – ai sensi degli artt. 2365, co. 2, cod. civ. e 36, co. 1, Statuto, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale e subordinatamente alle prescritte autorizzazioni di legge - di deliberare:

- l'approvazione della nuova formulazione degli artt. 32, co. 4 e 41, co. 3 dello Statuto sociale, nel testo sopra proposto;
- di delegare al Presidente e a ciascuno dei Vice Presidenti, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione e la prescritta pubblicità, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle modifiche statutarie deliberate, nonché per apportare al testo deliberato tutte quelle modifiche e integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie a richiesta dell'Organo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 23 ottobre 2007